

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO

sui decreti legislativi n. 178, 179 e 182 del 2003 in materia di riordino degli enti di ricerca CNR, ASI e INAF.

Ai sensi dell'art.5 legge n. 59/1997 la Commissione Bicamerale per la riforma amministrativa esprime al Governo il seguente

PARERE

Premesso che:

- gli scienziati italiani hanno manifestato un profondo disagio nei confronti delle decisioni del Governo sul sistema della ricerca attraverso varie forme: appello al Presidente della Repubblica, articoli di stampa, assemblee nei centri di ricerca, un minuto di silenzio nell'aula magna del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre;
- la comunità scientifica ha considerato di estrema gravità il fatto di non essere stata consultata per tempo e con serietà dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dottoressa Letizia Moratti, che ha deciso di varare una controriforma degli enti in contrasto con elementari criteri di autonomia della scienza, senza presentare una bozza dei decreti nemmeno all'incontro con il Consiglio universitario nazionale del 23 gennaio 2003;
- per la prima volta si rischia di introdurre una logica politico-amministrativa piuttosto che scientifica nel governo della ricerca, non limitandosi a nominare gli organi degli enti (presidenti e, in alcuni casi, consigli di amministrazione), ma estendendo il potere di nomina fino all'area dell'organizzazione dei laboratori, che è regolata da concorsi pubblici che devono essere sempre più svolti sulla base esclusiva dei meriti scientifici;
- si vuole introdurre nell'organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche un nuovo livello intermedio, il dipartimento, con compiti decisionali nell'attività di ricerca, aumentando così la stratificazione gerarchica, anziché rimuoverla;
- gli Enti di ricerca sono impegnati da diversi anni in un processo di riforma: nessuna struttura può funzionare in maniera ottimale se subisce continue trasformazioni prive della necessaria verifica dei loro effetti, ciò che servirebbe per introdurre gli adeguamenti ritenuti necessari, ponderando in maniera consensuale e partecipata i risultati raggiunti;

- la maggiore debolezza del sistema della ricerca è rappresentata dall'inefficienza del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui dovrebbe essere consapevole prima di tutto il Ministro Moratti, visto che nel 2002 ha raggiunto il *record* del centro di spesa con la più alta quota di residui passivi nel suo bilancio e, ad esempio, ha impiegato ben 11 mesi per scrivere il decreto di trasferimento dei fondi agli enti;
- oggi intervengono direttamente nella politica della ricerca non solo il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ma tanti altri ministeri (attività produttive, politiche agricole e forestali, salute, economia e finanze ed altri), nonché le regioni, tutti nella più assoluta mancanza di coordinamento e nella più ampia dispersione degli interventi: di conseguenza, l'assoluta priorità della «*governance*» della ricerca consiste proprio nella riforma del livello del coordinamento e dell'indirizzo nazionale;
- i tagli ai finanziamenti rischiano di portare alla paralisi importanti enti di ricerca: il Consiglio nazionale delle ricerche ha i fondi solo per pagare gli stipendi e mantenere gli impianti, quasi niente per la ricerca e, per questo, ha già disdetto le sue collaborazioni ai progetti europei; l'Istituto nazionale per la fisica della materia, che opera nelle punte più avanzate della ricerca mondiale, è minacciato di soppressione;
- in particolare si deve rilevare che l'Agenzia spaziale italiana, oltre ad abbandonare le missioni scientifiche di ricerca nel cosmo, sta bloccando da oltre un anno il programma di osservazione della terra *Cosmo-Skymed*, già approvato e finanziato, e non ha utilizzato fondi di bilancio 2002 per 250 milioni di euro, compromettendo sia la realizzazione di importanti programmi nazionali ed internazionali che i livelli occupazionali dell'industria spaziale italiana;
- per quanto concerne l'INAF occorre in via generale rilevare che il nuovo "riordino" incide disorganicamente su un processo organizzativo avviato assai di recente (istituzione con D.L. 296/99 attuato entro il 1° gennaio 2002), attraverso un modello centralistico (Presidente e Consiglio di Amministrazione esclusivamente di nomina governativa), ed una suddivisione in due Dipartimenti ("Ricerca astronomica" e "Ricerca di astrofisica spaziale e fisica spaziale") che è completamente artificiale e non corrispondente alla realtà scientifica-operativa della ricerca di competenza dell'Ente. In tal modo, tra l'altro, si annullano irragionevolmente le specificità dei settori di ricerca e delle comunità scientifiche; si perde la possibilità, prevista attualmente per l'INAF di scambio di personale tra INAF e università; si rende assai incerta la possibilità di accedere in futuro ai bandi di finanziamento finalizzati allo

sviluppo e al sostegno della ricerca scientifica emessi dal MIUR; non si prevedono normative transitorie per la fase di adeguamento organizzativo con il concreto rischio di un freno alle capacità propositive e di sviluppo del nuovo Ente.

- Più in generale si deve osservare che:
- lo sviluppo della scienza attiene al rango civile di un Paese, alla ricchezza della sua cultura, alla sostanza della sua libertà, al futuro dei suoi giovani;
- l'Italia è l'unico Paese europeo a diminuire l'investimento in ricerca e rischia, quindi, di perdere ulteriori posizioni nella competizione internazionale, nonché di aggravare le tendenze al declino economico;
- l'attuale blocco delle assunzioni impedisce ad una nuova generazione di ricercatori italiani di dimostrare il proprio talento, costringendoli ancora ad emigrare per fare ricerca;
- l'attuale età media dei ricercatori italiani è di circa cinquant'anni e, in molti laboratori, gli scienziati non trovano giovani ai quali trasmettere la loro esperienza, interrompendo così quel naturale scambio generazionale che è alla base del progresso scientifico;
- il futuro dei nostri enti di ricerca non si gioca sui regolamenti amministrativi, ma sulla possibilità di integrarsi sempre più con gli altri centri di ricerca europei, come, ad esempio, il *Max Planck* tedesco o il *Cnrs* francese: perciò si ha bisogno di aumentare e non diminuire i gradi di autonomia interna del sistema;
- il commissario europeo Busquin ha proposto di costituire un'agenzia europea della ricerca con il compito di integrare le risorse degli enti nazionali, nonché di rendere vincolante l'obiettivo stabilito del 3 per cento del prodotto interno lordo europeo per l'investimento in ricerca entro il 2010 nel vertice di Lisbona;
- le commissioni VII e X della Camera dei deputati hanno deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva sullo stato della ricerca italiana entro il mese di aprile 2003;
- la legge finanziaria per il 2003 ha stanziato un fondo speciale per la ricerca scientifica, che deve essere ripartito sulla base di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che pertanto, anche a questo fine, è necessario

impegnare il Governo:

- a confrontarsi regolarmente e approfonditamente col Parlamento e, in particolare, ad attendere la conclusione dell'indagine conoscitiva delle commissioni VII e X della Camera dei deputati sullo stato della ricerca scientifica italiana, prima di adottare i decreti legislativi relativi agli enti pubblici;

- ad elaborare una proposta di riforma del livello governativo della ricerca pubblica, al fine di individuare una struttura, di alta competenza, con professionalità scientifiche e di management scientifico, con visioni strategiche e non meramente amministrative, che abbia anche il compito di coordinare le attività di tutti i ministeri coinvolti, con un costante e trasparente dialogo con la comunità scientifica;
- ad istituire l'Assemblea della scienza, organismo elettivo dei ricercatori, con compiti consultivi e propositivi sulla politica nazionale della ricerca;
- a sostenere l'attività degli enti di ricerca e, in particolare, a fornire al Consiglio nazionale delle ricerche le risorse necessarie per attuare i programmi in corso, a sbloccare gli investimenti dell'Agenzia spaziale italiana, ad impegnare l'Enea in un piano strategico nazionale per lo sviluppo della ricerca applicata;
- a ripartire il citato fondo speciale per finanziare un programma straordinario per l'assunzione di giovani ricercatori negli enti e nelle università per i prossimi cinque anni;
- a ritenere, in via prioritaria che gli schemi dei decreti legislativi n.178, 179 e 182 del 2003, sottoposti al parere obbligatorio della Commissione Bicamerale debbano essere ritirati, sia per i profili di incostituzionalità di seguito illustrati e sia per gli effetti negativi, e scarsamente ponderati, sull'assetto della ricerca in Italia;
- a mantenere l'Istituto nazionale per la fisica della materia nella sua autonomia di istituto nazionale;
- a garantire analoga autonomia all'INAF sulla base delle osservazioni generali in precedenza svolte e di quelle specifiche di seguito indicate;
- ad adottare e promuovere in sede europea le proposte del commissario Busquin sullo spazio europeo della ricerca e a caratterizzare in quella direzione la presidenza italiana nel secondo semestre del 2003;
- in via subordinata, ad accogliere le seguenti osservazioni:

IN VIA PRELIMINARE

a riesaminare gli schemi dei decreti al fine di risolvere i profili di incostituzionalità il decreto relativo al riordino del CNR appare in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento». Infatti, il CNR costituisce l'organizzazione scientifica che ha il compito di garantire e porre in atto il principio costituzionale. Di conseguenza le sue strutture e i suoi procedimenti debbono essere, prima di tutto, coerenti con l'obiettivo di assicurare la libertà della ricerca scientifica all'interno delle linee di sviluppo della competizione europea ed internazionale. Tale obiettivo è disatteso dall'attuale formulazione del decreti, nei seguenti punti: la definizione delle aree scientifiche corrispondenti ai dipartimenti è stabilita dal decreto togliendo questa

scelta alla comunità scientifica. La storia del CNR dimostra che i risultati migliori sono stati raggiunti proprio nella individuazione di nuovi territori della ricerca scientifica. Con l'attuale decreto, se in futuro gli scienziati volessero avviare nuovi campi di ricerca dovrebbero essere autorizzati dal Governo. Inoltre, le attività scientifiche non definite dal decreto verrebbero a collocarsi in una posizione subalterna rispetto alle altre, senza alcuna motivazione razionale. Ad esempio, la matematica non è menzionata pur essendo stato uno dei settori più prestigiosi della scienza italiana del '900. Infine, la rigida e vecchia definizione delle aree scientifiche limita proprio lo sviluppo delle connessioni disciplinari, le quali costituiscono l'aspetto più importante dell'evoluzione della scienza moderna;

il finanziamento pubblico del CNR è ormai sotto il livello delle spese fisse (personale, gestione, impianti, eccetera). Ciò significa che l'Ente non dispone di fondi propri per l'attività di ricerca e può funzionare soltanto mediante finanziamenti governativi provenienti da soggetti esterni, pubblici e privati. La comunità scientifica non è quindi libera di scegliere nuovi campi di ricerca, ma è vincolata totalmente a finanziamenti esterni. Ciò rende impossibile la concreta attuazione del principio costituzionale. Per il Max-Planck tedesco, ad esempio, il finanziamento esterno riguarda solo il 2 per cento delle risorse disponibili;

gli organi direttivi sono totalmente dipendenti dall'influenza governativa. Ciò si realizza non solo nell'organo politico, il cda, come è già nella situazione vigente, ma, per la prima volta, anche nel livello che organizza l'attività scientifica (il dipartimento). Inoltre, non essendo ancora insediata dell'Assemblea della Scienza e della tecnica (AST), viene a mancare una sede specificatamente deputata alla consultazione della comunità scientifica. Nessun articolo del decreto consente l'espressione autonoma del libero pensiero dei ricercatori, in spregio alla forma e alla sostanza dell'articolo 33;

la limitazione della libertà della scienza, realizzata mediante i suddetti meccanismi, viene sancita facendo cadere il carattere non strumentale del CNR espressamente definito dalla legge n. 168 del 1989. In tal modo lo status giuridico del CNR viene a coincidere con quello tipico di Enti che operano nel campo della ricerca applicata, come ad esempio l'ENEA. Senza la definizione di Ente non-strumentale il CNR perde le garanzie contenute nel principio costituzionale. Non solo, perde anche quei semplici criteri di autonomia che vengono riconosciuti alle normali aziende pubbliche. Perfino i regolamenti interni del CNR, secondo il decreto, dovrebbero essere sottoposti all'approvazione del Ministero. Ciò renderebbe il sistema ancora più rigido e farraginoso e spingerebbe l'Ente ad assomigliare ad una vecchia burocrazia

ministeriale. Si realizza un curioso paradosso: un'azienda nettezza urbana è libera di approvare i suoi regolamenti interni, la medesima potestà è preclusa al principale Ente di ricerca nazionale;

mancanza di partecipazione: il metodo seguito nella discussione è coerente con il merito del decreto. Infatti, fino ad oggi il Ministro ha rifiutato un confronto reale con la comunità scientifica, nonostante gli impegni che aveva assunto in Parlamento e nelle dichiarazioni televisive. Anzi, si è voluto accelerare la presentazione dei decreti proprio al fine di impedire che il Parlamento concludesse le audizioni dei soggetti della ricerca scientifica nell'ambito dell'apposita indagine conoscitiva. In particolare, si procede a soppressioni di Enti senza aver acquisito neppure il parere degli organi interessati. Il Parlamento è costretto a dare un parere senza disporre di elementi di valutazione diversi da quelli governativi. Particolarmente grave è la mancanza del parere delle Regioni che, in base al nuovo Titolo V della Costituzione, hanno competenza legislativa concorrente sulla ricerca. Questa inadempienza costituisce un'offesa al federalismo e rafforza i motivi di un contenzioso costituzionale con le Regioni. Non c'è stato nessun confronto con le organizzazioni sindacali, per essendo coinvolti specifici diritti contrattuali, soprattutto nella soppressione di alcuni enti;

contrasto con la delega: il Governo opera su una delega del Parlamento che riprende e riattiva i criteri contenuti in una delega precedente del 1997, la quale fu consumata dal governo in carica mediante l'approvazione del decreto legislativo del 1999. Se la delega parlamentare è identica non può produrre due decreti legislativi antitetici su questioni rilevanti. Ad esempio, nel primo è stata istituita l'Assemblea della Scienza mentre nel secondo sono cancellate tutte le forme consultive delle comunità scientifiche. Inoltre, la delega esclude esplicitamente, rappresentanti dei Ministeri nei cda degli Enti al fine di evitare conflitti tra controllore e controllato. I decreti, invece, stabiliscono le rappresentanze ministeriali che, nel caso dell'ASI, diventano totalitarie nella composizione del cda infine, la legge delega del 1997 è precedente alla riforma costituzionale del Titolo V e quindi andrebbe riformulata, come prevede l'apposito disegno di legge La Loggia;

mancanza di copertura finanziaria: il Governo sostiene che i decreti non hanno bisogno di copertura finanziaria, anzi determinano risparmi di gestione. Niente di più falso. I risparmi vengono giustificati da minori spese per il funzionamento degli organi. Ma con la creazione di nuovi livelli come i Dipartimenti, tali spese possono solo aumentare. Ben più rilevante è l'aumento delle spese derivante dalla convergenza dei livelli salariali oggi significativamente diversi tra l'INAF e gli istituti del CNR che dovrebbero essere accorpati;

ritenuto che il Governo dovrebbe perseguire, nell'attuazione della complessiva riforma degli enti pubblici di ricerca e delle politiche per la ricerca, i seguenti obiettivi: quanto alle risorse finanziarie: mentre si discute sul futuro della ricerca italiana, gli Enti di ricerca attraversano una grave crisi finanziaria che mette in pericolo la continuità dell'attività scientifica. Si vanno dismettendo le partecipazioni italiane in progetti europei molto importanti. In molti laboratori di ricerca dal mese di giugno in avanti non ci saranno i soldi neppure per pagare le bollette della luce e del telefono. È necessario superare l'emergenza destinando agli Enti di ricerca i fondi che provengono dalla tassa sul fumo. Ma, per il futuro, occorre un meccanismo automatico che assicuri agli Enti di ricerca una quota certa di finanziamenti da destinare a progetti di ricerca decisi autonomamente dalla comunità scientifica. In tal senso, occorre inserire nel decreto un vincolo positivo di finanziamento che impegni il Ministero ad assegnare a ciascun ente un fondo pari alle spese fisse maggiorate di una quota di almeno il 30 per cento per attività autonome di ricerca;

quanto ai giovani ricercatori: la ricerca ha bisogno dei giovani: l'attuale età media dei ricercatori italiani è di circa cinquant'anni e, in molti laboratori, gli scienziati non trovano giovani ai quali trasmettere la loro esperienza. Nelle università italiane, in rapporto al numero degli studenti, i professori sono la metà degli altri paesi europei, e gran parte andranno in pensione nei prossimi anni. Con l'attuale blocco delle assunzioni si interrompe quel naturale scambio generazionale che è alla base del progresso scientifico. Si impedisce ad una nuova generazione di ricercatori italiani di dimostrare il proprio talento, costringendoli ancora ad emigrare per fare ricerca. Il basso numero di ricercatori è il vero problema italiano. Ci risulta evidente nei progetti europei. L'Italia, versa in rapporto al Pil, circa il 14 per cento e ottiene solo il 9 per cento. Queste cifre vengono citate da parte del Governo come una critica alla ricerca italiana, mentre dimostrano i suoi grandi meriti. Infatti, la capacità di acquisire finanziamenti europei dipende prima di tutto dal numero di ricercatori, che, purtroppo, nel confronto europeo è appunto molto basso e corrisponde a circa il 6 per cento. Quindi, se l'Italia acquisisce solo il 9 per cento è solo per la genialità dei suoi ricercatori. Occorre, quindi, un piano straordinario per l'assunzione di 5.000 ricercatori, 1.000 ogni anno per cinque anni. Tale piano deve essere attuato immediatamente per dare un'opportunità di impiego ai giovani ricercatori meritevoli che hanno lavorato in questi ultimi anni con contratti a termine in scadenza. Sono state spese risorse pubbliche per formare questi giovani ricercatori ed oggi sarebbe una grave perdita fare a meno delle loro capacità già maturate sul campo. Se non si

interviene con tempestività, si rischia di perdere una nuova generazione di ricercatori e di favorire un altro esodo di cervelli fuori dall'Italia;

quanto allo spazio europeo della ricerca: il futuro degli enti di ricerca non si gioca su un ennesimo regolamento amministrativo, ma sulla possibilità di integrazione con gli altri centri di ricerca europei. Il futuro del CNR non dipende da una diversa composizione del consiglio d'amministrazione, ma dalle attività che riuscirà ad integrare con i suoi simili, il Max Planck tedesco o il CNRS francese. In tal senso, si invita il governo italiano, durante il semestre di presidenza europea, a rilanciare l'idea del commissario europeo Busquin di costituire un'agenzia europea della ricerca con il compito di integrare le risorse degli Enti nazionali. D'altronde, i ricercatori sono abituati a lavorare tutti i giorni in team internazionali e quindi sarebbe bene che lo facessero anche le loro organizzazioni scientifiche. Tutto ciò consentirebbe una formidabile concentrazione di risorse su obiettivi strategici a livello europeo e consentirebbe di esaltare le diverse risorse nazionali. In questo spazio europeo della ricerca diventerebbe ancora più efficace l'investimento pubblico. Per questo deve divenire vincolante l'obiettivo stabilito nel vertice di Lisbona di un investimento al livello del 3 per cento del PIL europeo entro il 2010. L'Italia deve farsi promotrice di tale politica e per essere credibile deve cominciare da subito ad aumentare i finanziamenti per la ricerca nazionale;

quanto all'istituzione di un'Agenzia Nazionale per la Ricerca: la vera strozzatura del sistema nazionale della ricerca è rappresentata dalla mancanza di coordinamento dei diversi ministeri (ricerca, industria, ambiente, agricoltura, sanità eccetera) che si occupano a vario titolo del settore. In particolare, il Ministero dell'istruzione mostra gravi insufficienze operative che sono venute alla luce in modo particolare negli ultimi mesi: i residui passivi sono molto alti, l'emanazione dei decreti per finanziare gli enti avviene con circa un anno di ritardo, l'impegno delle somme incentivanti per il personale (2 per cento del monte salari) è avvenuto oltre le scadenze previste e, di conseguenza, è stato inibito dal decreto taglia-spese, creando un grave contenzioso sindacale. Oltretutto, il Ministero svolge una funzione meramente amministrativa, mentre una politica di regolazione richiede alta specializzazione scientifica, organizzativa ed economica. A tal fine, è necessario sostituire gli apparati ministeriali con un'unica agenzia per la ricerca di alto livello professionale e con funzioni di coordinamento di tutti gli investimenti in ricerca erogati dai diversi ministeri. E quindi necessario che il Governo proponga quanto prima un progetto organico per la costituzione dell'Agenzia Nazionale della Ricerca;

quanto alla valorizzazione del merito scientifico: lo sviluppo della scienza implica un totale riconoscimento dei meriti. Non vi può essere altro criterio che la competenza, la professionalità e il valore scientifico. Occorre quindi modificare il decreto per stabilire una semplice regola: ad ogni posizione di responsabilità degli Enti si può accedere esclusivamente con un concorso pubblico aperto alla partecipazione internazionale. In tal senso, va eliminata la procedura di nomina del direttore dipartimento poiché è troppo esposta all'influenza politica. Anche per il consiglio di amministrazione occorre prevedere la procedura del gradimento da parte di ricercatori in analogia con quanto accade nei giornali per la nomina dei direttori; ritenuto altresì necessario che il Governo attivi immediatamente le procedure per l'elezione dei membri dell'Assemblea della Scienza e della Tecnologia; ritenuto inoltre, con particolare riferimento allo schema di decreto legislativo concernente il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in via generale che: sia indispensabile che come premessa della riforma debba essere deliberata dal Parlamento, e coerentemente assunta dal Governo, una precisa definizione della missione dell'Ente e della specificità del suo ruolo nel quadro complessivo della ricerca.

Tale missione dovrà necessariamente salvaguardare: la natura non strumentale e multidisciplinare dell'Ente; le sue capacità di attivare ricerche nei settori più innovativi; di acquisire nuove risorse intellettuali; di promuovere eccellenza. Essa deve raccordarsi e confrontarsi con il processo evolutivo in corso nel quadro complessivo della ricerca europea, creando le premesse per consentire all'ente di consolidarsi al di sopra delle soglie di competitività nel confronto con enti corrispondenti nella UE;

debba essere salvaguardata l'autonomia del mondo della ricerca e la sua partecipazione ai processi decisionali e quindi anche alle strutture di direzione dell'Ente;

debbano essere previste l'autonomia e la elasticità decisionale dell'Ente nella definizione delle proprie strutture operative;

l'autonomia debba essere garantita da adeguati finanziamenti pubblici per la ricerca di base, che deve essere necessariamente anche esplorativa, e di interesse strategico e per la crescita di nuove leve di ricercatori, secondo criteri premianti del merito scientifico; nel rispetto dei principi che precedono l'architettura del modello organizzativo deve fondarsi sulla centralità della rete scientifica e quindi sulla autonomia e sulla indipendenza degli Istituti;

considerato che già è in atto una profonda ristrutturazione del CNR, che ha già sottoposto le strutture scientifiche e amministrative a notevole sforzo e che tale

ristrutturazione ha già compiuto un tratto significativo del suo percorso, con apprezzabili risultati, il nuovo progetto di riforma deve collocarsi in una linea di continuità, correggendo e migliorando, ma evitando il rischio di vanificare quanto già raggiunto e, soprattutto, gestendo efficacemente la transizione;

sottolineata l'esigenza generale, in materia di autonomia, che al CNR, in quanto istituzione di alta cultura, siano assicurate le garanzie previste dall'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, che implicano, tra l'altro, la centralità del ruolo della comunità scientifica nel governo dell'ente;

ritenuto, per quanto riguarda il problema dei finanziamenti, che esso risulti strettamente legato a quello dello sviluppo delle risorse umane, in termini sia qualitativi che quantitativi, esistendo tra i due un indissolubile nesso di proporzionalità, e che perciò la riforma sarà tanto più credibile quanto più le prospettive di soluzione dei due problemi saranno affrontate contestualmente;

in secondo luogo, essendo del tutto evidente la natura di **enti non strumentali** del CNR e dell'INAF, è necessario rendere compatibile la normativa di riordino con i principi costituzionali del titolo V Cost. secondo cui la ricerca scientifica è materia di legislazione concorrente **sicché risulta incostituzionale ogni intervento legislativo statale che travalichi la soglia dei principi fondamentali;**

NEL MERITO

tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari di merito di Camera e Senato, si osserva in modo specifico:

1. all'art. 2, comma 1, si propone di usare la dizione generalmente in uso a livello internazionale di "astronomia e astrofisica" che è onnicomprensiva dei diversi aspetti disciplinari del settore (radioastronomia, astronomia dell'ottico, dei raggi X e gamma, dell'ultravioletto, ecc), eventualmente lasciando il riferimento "da terra e dallo spazio" per comprendere tutti gli aspetti strumentali;
2. all'art. 2, comma 4, si propone un inserimento al termine del comma che identifica la rete attuale delle strutture scientifiche dell'INAF composte da strutture a tempo indeterminato, gli Osservatori, "e da strutture a tempo determinato" (ad esempio il Centro Galileo Galilei che gestisce il Telescopio Nazionale Galileo alle Isole Canarie);

3. all'articolo 3, comma 1, pur comparso un'elencazione delle attività del CNR assai più ricca di quella recata dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 19 del 1999, scompare l'attività di certificazione, prova e accreditamento per le pubbliche amministrazioni, senza che venga fornita alcuna indicazione su come il Governo intenda sostituire il ruolo precedentemente svolto dal CNR in materia. Si sollecita pertanto un chiarimento;
4. all'art. 3, comma 1, lett. j) si propone di aggiungere: “ed esprime un parere riguardo alla designazione dei rappresentanti italiani presso gli organismi internazionali del settore di riferimento”;
5. all'articolo 3, comma 2, sono invece individuate le macroaree in cui si articolano le attività del CNR al fine di conseguire l'interdisciplinarietà. Al riguardo, si rileva che l'individuazione di sette macroaree in prima applicazione appare in armonia con le Linee guida del Governo sulla ricerca, anche se rischia di cristallizzare un orientamento contingente. Il potenziale allargamento a quindici risulta invece eccessivo ed in controtendenza rispetto allo sforzo di focalizzare le risorse. Si ritiene pertanto ragionevole l'indicazione di un numero massimo di dieci macroaree, anche al fine di consentire la necessaria articolazione del settore umanistico, non riducibile in un'unica macroarea che contrasta con la specificità dei singoli ambiti disciplinari;
6. all'articolo 4 sono elencati gli organi dell'ente riformato. Con riferimento alla loro composizione, si registra un'elevata componente di nomina ministeriale, secondo un meccanismo che potrebbe definirsi "a cascata", che senza dubbio confligge con la necessaria autonomia degli enti di ricerca. Al fine di arginare le possibili disfunzioni di una sempre più piena autonomia, appare infatti preferibile rafforzare i meccanismi di valutazione, sia interni che esterni, anziché riavocare poteri a livello centrale. Appare altresì indispensabile rafforzare e garantire la rappresentanza elettiva della comunità scientifica, anche ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge n. 59 del 1997, potenziando l'autogoverno dell'Istituto;
7. all'articolo 5 sono elencate le strutture organizzative del CNR. Tale articolo, ai fini di una migliore sistematicità, sembrerebbe tuttavia collocarsi meglio dopo l'articolo 10;

8. all'articolo 6, comma 1, lettera c), si suggerisce una riflessione sull'opportunità che il Presidente indirizzi effettivamente al collegio dei direttori di dipartimento le linee guida per l'elaborazione del piano triennale;
9. all'articolo 7 sorprende che non sia prevista una rappresentanza del sistema imprenditoriale, atteso che sono proprio le imprese a svolgere la quasi totalità della ricerca privata nel nostro Paese. Si suggerisce pertanto di apportare una modifica in tal senso. Inoltre, una parte dei consiglieri dovrebbe essere espressione diretta della comunità scientifica, anche al fine di non incorrere nel rischio di configurare la composizione tipica di un ente strumentale. Né appare corretto che il solo rappresentante della comunità scientifica sia designato dalla CRUI, che non è evidentemente espressione dell'intera comunità ma solo di quella universitaria. Quanto ai compiti del consiglio stesso, ed in particolare ai poteri di nomina, occorre precisare che il comma 1, lettera g), include fra le nomine di competenza dell'organo quella dei direttori di dipartimento che, invece, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, sembrerebbe spettare al presidente, sia pure su delibera del consiglio di amministrazione. Si impone pertanto un intervento chiarificatore. Occorrerebbe altresì integrare la lettera g) del comma 1 con la previsione della nomina dei direttori degli istituti, secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 14;
10. all'articolo 8, comma 2, si rileva la mancata indicazione dell'organo competente a nominare i cinque membri del consiglio scientifico generale designati dal presidente e i cinque designati dal CNEL, anche se presumibilmente si tratta del consiglio di amministrazione; occorrerebbe altresì prevedere che una parte dei componenti del consiglio sia esterna al sistema pubblico, come già previsto per i consigli scientifici dei vari dipartimenti;
11. all'articolo 10 suscita qualche perplessità la scelta di attribuire al Ministro, anziché al comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), la definizione dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità, sia pure previo parere del CIVR medesimo. Quanto alla composizione del comitato di valutazione, si segnala l'opportunità di prevedere la partecipazione di membri stranieri, in un'ottica di internazionalizzazione della valutazione. Si rileva inoltre che fra gli otto componenti attualmente previsti, nessuno risulta di designazione del consiglio scientifico generale,

nonostante che ciò sia espressamente previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), fra le attribuzioni del consiglio scientifico generale. Si rimarca infine che la norma prevede una specifica durata in carica del solo presidente del comitato (quattro anni), ma non degli altri componenti;

12. all'articolo 12 sono disciplinati i dipartimenti, individuati quali unità organizzative in ragione di uno per ciascuna delle macroaree di ricerca. Al riguardo, si rileva l'esigenza che ad essi non vengano attribuiti compiti diversi da quelli di coordinamento e programmazione, determinando uno spostamento verso l'alto del baricentro della rete scientifica e prevaricazioni gerarchiche. In tal senso, appare dunque opportuno un chiarimento, a tutela dell'autonomia scientifica, ma anche amministrativa e organizzativa, degli istituti. Si segnala altresì che la durata in carica dei direttori di dipartimento (cinque anni rinnovabili una volta) – così come quella dei direttori di istituto – appare differenziata rispetto a quella degli organi di gestione dell'Ente (presidente, consiglio di amministrazione, consiglio scientifico generale, collegio dei revisori, presidente del comitato di valutazione), pari a quattro anni, rinnovabile anch'essa una sola volta. Si suggerisce pertanto un approfondimento;
13. all'articolo 13, recante la disciplina del consiglio dei direttori di dipartimento, si rileva che detto organo è altrove definito "collegio dei direttori di dipartimento". Al riguardo, si suggerisce pertanto una maggiore uniformità lessicale al fine di evitare possibili confusioni. Si sollecita altresì l'indicazione di un termine per il parere obbligatorio del consiglio dei direttori di dipartimento sui piani annuali e triennali decorso il quale il relativo procedimento di approvazione possa proseguire ugualmente;
14. all'articolo 14, che disciplina gli istituti, si sollecita una riflessione sull'opportunità che la loro puntuale individuazione, l'afferenza ai dipartimenti, la dislocazione sul territorio, nonché l'articolazione organizzativa siano effettivamente rinviate al regolamento di organizzazione e funzionamento, senza che il decreto definisca neanche i principi cui il regolamento dovrà uniformarsi. I tempi di approvazione dei nuovi regolamenti rischiano infatti di essere troppo brevi per raggiungere un'articolata definizione delle rete soprattutto nel caso di ulteriori accorpamenti;

15. sempre in relazione agli artt. 13 e 14, con specifico riferimento alla ricerca astrofisica, si osserva quanto segue. Di fatto, non esiste alcuna differenza sostanziale, se non storica, fra le attività di ricerca svolte negli Osservatori attuali dell'INAF e negli istituti del CNR in oggetto. Per la natura trasversale della ricerca astrofisica rispetto alla varietà della strumentalizzazione utilizzata, negli Osservatori si svolgono attività spaziali, anche con forte impegno nello sviluppo delle relative tecnologie (Brera, Capodimonte, Catania, Palermo), così come negli Istituti CNR sono attivi programmi di ricerca di natura diversa da quella spaziale. Pertanto si propone di unificare i due articoli 13 e 14 introducendo il termine generale di "strutture di ricerca", rimandando ai regolamenti la definizione dei nomi in base alla programmazione delle attività delle singole strutture di ricerca, nonché il loro eventuale raggruppamento secondo le attività tematiche;
16. all'art. 17 (nuovo comma g), si suggerisce di menzionare esplicitamente la necessità di un coordinamento con la ricerca scientifica universitaria e la possibilità di accedere ai bandi di finanziamento finalizzati allo sviluppo e al sostegno della ricerca scientifica emessi dal MIUR;
17. all'articolo 18, che individua fra le entrate del CNR i contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi, nonché le royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di know-how, si rileva che, ai sensi della vigente normativa brevettuale (su cui la Commissione ha avuto più volte modo di dissentire proponendo formulazioni alternative), il CNR non può essere titolare di brevetti;
18. all'articolo 20, che reca le procedure di approvazione dei tre regolamenti interni, si suggerisce una riflessione sull'opportunità di rimettere effettivamente al Ministro il potere di approvazione definitiva, che rischia di compromettere l'autonomia dell'Ente riformato;
19. all'articolo 21, si osserva che la percentuale più elevata stabilita in precedenti versioni dello schema di regolamento per la chiamata diretta di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri consentiva un maggiore rientro delle nostre migliori risorse dall'estero. Mancano peraltro, nell'articolo stesso, indicazioni in ordine alla valorizzazione del personale anche mediante differenziazioni retributive in base al merito. Sarebbe invece auspicabile individuare meccanismi idonei a motivare i ricercatori ed introdurre efficaci sistemi di individuazione e valorizzazione delle

competenze ed eccellenze. Il decreto potrebbe altresì essere l'occasione per confermare, in attesa di una compiuta definizione del loro stato giuridico, gli attuali profili e livelli dei ricercatori, prevedendo altresì opportuni sviluppi di carriera nel rispetto dell'autonomia contrattuale;

20. all'articolo 24, comma 1, che dispone l'aggregazione di alcuni Istituti nel CNR, si rileva che l'accorpamento dell'INFM suscita non poche perplessità. Non solo si tratta infatti di un istituto nato appena otto anni fa, su iniziativa del primo Governo Berlusconi, quale evoluzione del precedente Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia, ma esso costituisce altresì un modello gestionale particolarmente apprezzabile. La completa integrazione fra personale proprio (peraltro assai esiguo) e personale universitario associato nella formulazione e attuazione dei programmi ne fa infatti un modello peculiare la cui esperienza non dovrebbe essere dispersa. Con poche centinaia di unità di personale, l'Istituto riesce infatti ad avvalersi, per le proprie ricerche, di oltre 2.000 professori universitari, sviluppando un modello di efficienza e prontezza di esecuzione che ben si addice all'accesso ai bandi europei. Né va dimenticato che l'INFM, coniugando ricerca di base con trasferimento al sistema produttivo, rappresenta un esempio di gestione assai agile con il mondo imprenditoriale. Qualora si confermasse l'orientamento all'accorpamento, occorrerebbe quindi quanto meno espletare prima le procedure di riordino del CNR affinché l'accorpamento medesimo abbia luogo solo attraverso una sufficiente fase di sperimentazione e di verifica organizzativa, da concludersi entro il 2004, come proposto anche dalla Commissione Cultura della Camera. E' infatti indispensabile che l'integrazione fra personale proprio ed universitario possa continuare in piena concertazione con il Ministero ed in complementarietà e sinergia con il CNR riformato. Con riferimento all'accorpamento dell'Istituto papirologico "Girolamo Vitelli", che ha grande tradizione e prestigio internazionale, si suggerisce di esperire preliminarmente la possibilità di un inserimento nel sistema universitario, che consentirebbe all'Istituto di mantenere la propria identità". In ogni caso si suggerisce di aggiungere al comma 1 lettera c) dell'art. 24 del D.lgs di riordino del CNR, dopo Istituto papirologico "GIROLAMO VITELLI" unicamente questa precisazione: "che manterrà la propria denominazione e sede, nell'ambito del CNR".
21. Per quanto concerne l'ASI, occorre rilevare che la missione dell'Agenzia Spaziale è quella di soggetto in grado di affrontare e gestire tutte le questioni connesse alle attività spaziale ed aereospaziali, compresa la

ricerca aeronautica, come interfaccia tra sistema della ricerca e sistema delle imprese e, dall'altra, come soggetto in grado di interagire con altri enti europei (ESA) impegnati nella definizione di una strategia europea nello spazio, nonché con enti internazionali (NASA ecc..). Pertanto sarebbe opportuno che l'agenzia avesse come riferimento istituzionale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, unica sede in grado di garantire un coordinamento effettivo dell'intera attività (art. 2, comma 3, decreto ASI);

22. una parte consistente dell'attività dell'ASI viene per decreto affidata al CIRA. Si lede in tal modo la autonoma capacità decisionale dell'ente che deve poter decidere con chi attivare il rapporto di convenzione: si suggerisce pertanto una modifica all'art. 16 ;
23. all'art. 13 decreto ASI, si suggerisce di precisare che la questione delle incompatibilità si è regolata sulla base dei principi generali dell'ordinamento e non secondo il regolamento specifico delle agenzie, al fine di evitare commistioni e confusioni con gli organi del CIRA;
24. sempre in tema di ASI si suggerisce l'opportunità di una norma transitoria che garantisca la permanenza del personale assunto a tempo determinato (secondo leggi e contratti in particolare l'art. 8 del decreto legislativo n. 27 del 1999) personale che è essenziale per la continuità e la qualità dell'attività dell'ASI.

Roma 24 marzo 2003

On. Pierluigi Mantini

On. Marco Susini

Sen. Loredana De Petris